

Comune di Montauro

(Provincia di Catanzaro)

Il Revisore dei Conti

Verbale n. 07 del 05.05.2021

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2021-2023

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27/04/2021, relativa all'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il Comune di Montauro per gli anni 2021-2023;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 25.01.2021, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato per il Comune di Montauro per gli anni 2021-2023

Tenuto conto che:

- a) l'art.170 del D.Lgs.. 267/2000, indica:
al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";
- b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione del revisore unico entro il 15 novembre di ogni anno";
- c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". Premesso che Sulla base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4.1 del citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio: " *Ai comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificato attraverso l'illustrazione delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.* Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:
 - A. *L'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;*
 - B. *La coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;*
 - C. *La politica tributaria e tariffaria;*



D. L'organizzazione dell'Ente e del suo personale;

E. Il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;

F. Il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale del bilancio di previsione"

- d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che (per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) "tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni";

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica che:

- la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:
- il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione del revisore unico, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;

la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato.

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il Revisore Unico ha verificato:



- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile applicato n. 4/1;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed

approvate con deliberazione di Consiglio comunale;
c) la corretta indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;
d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP.

CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2021-2023, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 32 del 27/04/2021 ;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2021-2023 in corso di approvazione;

Visto che sono state seguite le indicazioni fornite dai principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del DUP e sul parere del revisore unico.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

Esprime parere favorevole

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse;
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

Il revisore dei Conti
Dr. Francesco Mesoraca

